

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: AXA Mps Assicurazioni Vita S.p.A.



Prodotto: Selezione Libera
Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Edizione I - Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Via Aldo Fabrizi, n. civico 9; CAP 00128; città Roma; tel. + 39 06 50870601; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsvita.it; PEC: axampsvita@legalmail.it.

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A., La Compagnia appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero telefonico +39 06 508701; fax: +39 06 50870295; indirizzo internet: www.axa-mps.it; indirizzo di posta elettronica: info@axa-mpsvita.it; PEC: axampsvita@legalmail.it.

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046, con sede legale in Via Aldo Fabrizi n.9 - 00128 Roma - Italia, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 24/7/1974 (Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1974 n. 208).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2017) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ammonta a € 1.244 milioni di cui € 569 milioni di capitale sociale interamente versato e € 520 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Al 31 dicembre 2017, il requisito patrimoniale di solvibilità di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è pari a € 866 milioni. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2017 ammonta a € 389 milioni. L'indice di solvibilità di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 160%. L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a € 1.383 milioni.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa-SFCR) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni principali

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) **Prestazione in caso di vita dell'assicurato** (garanzia principale)
in caso di richiesta di riscatto, esercitabile da parte del Contraente decorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, l'erogazione di un capitale che si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate ai Fondi esterni e alla Gestione Separata, dedotta la penale di riscatto.
- b) **Prestazione in caso di decesso dell'assicurato** (garanzia principale)
l'erogazione di un capitale che si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate alla Gestione

Separata e ai Fondi esterni, queste ultime maggiorate di un ulteriore importo.

c) Capitale aggiuntivo in caso morte da infortuni (garanzia complementare)

in caso di decesso dell'Assicurato, dovuto a infortunio, nei primi dieci anni dalla decorrenza contrattuale indicata in polizza, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un capitale aggiuntivo

Opzioni contrattuali

Decorsi almeno sei mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente potrà effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto dai Fondi esterni alla Gestione separata e viceversa (switch). Il contratto prevede la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento della durata contrattuale.

In proposito si avverte che in relazione alla parte di premi investita nei Fondi esterni, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o del premio e pertanto i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente.

Nel caso in cui la Compagnia lo ritenga opportuno effettuerà degli switch automatici tra Fondi esterni a seguito dell'attività di Gestione e Salvaguardia svolta dalla Compagnia stessa.

Fondi Esterni e Gestione Separata

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio come descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?", ai risultati della Gestione Separata MULTI12 e al valore di attivi contenuti nei seguenti Fondi Esterni.

Il regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito internet <https://www.axa-mps.it> I regolamenti di gestione dei Fondi Esterni indicati di seguito, sono pubblicati sui siti internet dei relativi gestori:

Fondi esterni	Siti internet
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio	www.alliancebernstein.com
AB SICAV - Euro High Yield Portfolio	www.alliancebernstein.com
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio	www.alliancebernstein.com
Amundi-AB Vol Euro Equit	www.amundi.it
Anima Funds PLC - Europe Equity Fund	www.animasgr.it
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	www.axa-im.com
AXA WF Framlington GLB	www.axa-im.com
AXA WF Global Inflation Bonds	www.axa-im.com
AXA World-Eur CR SHRD	www.axa-im.com
AXA World Funds - Euro Credit Plus	www.axa-im.com
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	www.axa-im.com
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	www.axa-im.com
AXA World Funds - Euro Government Bonds	www.axa-im.com
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	www.axa-im.com
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	www.axa-im.com
BlackRock - Emerging Markets Bond	www.blackrock.com
BlackRock - Euro Corporate Bond	www.blackrock.com
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	www.blackrock.com
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	www.bnymellon.com
Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	www.fidelity.com
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	www.fidelity.com
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund	www.fidelity.com
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Euro Hedged	www.fidelity.com
Fidelity Funds - Pacific Fund	www.fidelity.com
Goldman Sachs Europ Cor	www.gsam.com
Goldman Sachs GLB CORE	www.gsam.com
Hsbc Gif-Glb Emmk LCL DB	www.assetmanagement.hsbc.com
JPM Inv-Global Bal Fnd	am.jpmorgan.com
JPM Inv-JPM US Select	am.jpmorgan.com
JPMorgan F-Emerg MKT	am.jpmorgan.com
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	am.jpmorgan.com
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	am.jpmorgan.com
LM-WA Macro Opport BD	www.leggmason.com
Pictet - Eur Govmnt Bonds	www.am.pictet
Pictet - USA Index	www.am.pictet
Pimco - Global Bond-Inshedacc	www.pimco.com
PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund	www.pimco.com
Schroder Intl Euro Bond	www.schroders.com



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Relativamente alla garanzia complementare in caso di morte da infortunio:

La garanzia complementare, che prevede un capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio, non comprende gli infortuni derivanti da:

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo, pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;
- pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo;
- partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l'uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
- abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- azioni delittuose dell'Assicurato o suicidio;
- movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie offerte dal presente contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia

Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
- b) a mezzo fax;
- c) a mezzo posta.

Le richieste di pagamento devono essere effettuate inoltrando alla Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, il fac-simile del modulo di richiesta di prestazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite messo a disposizione presso l'Intermediario o nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa-mps.it>)

Caso di decesso dell'Assicurato

Le richieste di pagamento devono essere effettuate inoltrando la seguente documentazione:

- certificato di morte;
- relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l'Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso;
- copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N°445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con

	<p>l'indicazione della persona designata alla riscossione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari; - coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari; - se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l'Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA/CRS; - informativa e consenso privacy. <p>Prescrizione Alla data di redazione del presente documento i diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p> <p>Erogazione della prestazione La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:</p> <p>a) in caso di dolo o colpa grave: di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;</p> <p>b) ove non sussista dolo o colpa grave: di recedere dal contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. L'impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.</p> <p>Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria, fax e mail) eventuali comunicazioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; – variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea; – variazione degli estremi di conto corrente bancario. <p>In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l'invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile sul sito internet della compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.</p> <p>FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)</p> <p>La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero.</p> <p>I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.</p> <p>Antiriciclaggio Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in</p>

ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato.

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Premio unico</p> <p>Il prodotto prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) il cui importo minimo non potrà essere inferiore ad euro 15.000 e superiore a euro 5.000.000.</p> <p>Versamenti aggiuntivi</p> <p>Il contratto prevede il versamento di premi aggiuntivi il cui importo minimo non potrà essere inferiore a 5.000 euro e superiore a euro 5.000.000. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa.</p> <p>La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente.</p> <p>Il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi al netto dei costi previsti dal contratto (premio investito) potranno essere ripartiti nella Gestione Separata e nei Fondi esterni, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale. In ogni caso, all'investimento nella Gestione Separata non potrà essere destinata una percentuale superiore al 50% e inferiore al 10% del premio investito. Il Contraente ha facoltà di scegliere, fino ad un massimo di 9 tra i Fondi esterni disponibili a condizione che la percentuale investita in ciascun Fondo esterno non sia inferiore al 5% del premio investito.</p> <p>Modalità di pagamento dei premi</p> <p>Il pagamento dei premi può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione; – bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. <p>In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare l'addebito, sempre previa autorizzazione. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l'invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile sul sito internet della compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Il rimborso del premio versato è previsto nel caso in cui il Contraente decida di revocare la proposta finché il contratto non è concluso.</p>
<p>Sconti</p>	<p>Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita Spa, AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e/o AXA MPS Financial Ltd, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse, ovvero ai dipendenti dell'intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi del contratto. Infine, al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, ovvero ai dipendenti dell'intermediario, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorsi 12 mesi della durata contrattuale.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. - Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso come risulta dal timbro postale di invio.
Risoluzione	Il contratto non prevede la risoluzione del contratto tramite la sospensione del pagamento dei premi. La risoluzione del contratto è prevista tramite la richiesta di riscatto totale esercitabile trascorsi 12 mesi della durata contrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel KID.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del contraente:

Costi per riscatto

Annualità	Penale di riscatto
2 ^a Annualità	2,50%
3 ^a Annualità	2,00%
4 ^a Annualità	1,50%
5 ^a Annualità	1,00%

In caso di richiesta di riscatto esercitata nel corso delle annualità successive alla quinta, sarà applicato un costo di euro 25.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il Contraente potrà effettuare gratuitamente due operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate ai Fondi Esterni e alla Gestione Separata (switch) per annualità di polizza. Su ciascuna operazione successiva alla seconda la Compagnia applicherà un costo di euro 25.

Costi per l'erogazione della rendita

Non sono previsti costi

Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte percepita in media dagli intermediari	
In caso di investimento nella Gestione Separata MULTI12 : 48%	
In caso di investimento nei Fondi appartenente alla categoria:	
• Azionario	50%
• Bilanciato/Flessibile	48%
• Fixed Income	51%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Prestazione in caso di vita dell'assicurato / decesso dell'assicurato

I premi netti sono rivalutati a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MULTI12 calcolato dalla Compagnia il secondo mese antecedente la ricorrenza annuale (per i dettagli sulle caratteristiche di gestione si rinvia al relativo Regolamento). Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione variabile in funzione del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente, aumentato dei premi aggiuntivi versati, al netto dei costi, nell'anno stesso, diminuito dagli eventuali riscatti parziali concessi nel corso dell'anno.

Con riferimento ai Fondi esterni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi maturati tra l'ultimo anniversario di polizza e la data di ricezione della denuncia dell'evento, in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata il secondo mese antecedente la data di ricezione della denuncia stessa, al netto della commissione

In caso di riscatto, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi maturati tra l'ultimo anniversario di polizza e la data di ricezione della richiesta, in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata il secondo mese antecedente la data della richiesta stessa, al netto della commissione. Sulla parte di premio investito nella Gestione Separata, la Compagnia riconosce un tasso minimo di interesse annuo pari allo 0%.

Le rivalutazioni annuali operate, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto, fintantoché il capitale assicurato resta investito nella Gestione Separata.

Si evidenzia che il valore liquidato dalla Compagnia in caso di riscatto (caso vita) ovvero in caso di decesso, potrebbe essere inferiore ai premi versati.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

Il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale decorsi 12 mesi dalla durata contrattuale.

In caso di riscatto parziale, a seguito dell'operazione è necessario che ci sia la permanenza di investimento nella Gestione Separata e in almeno un Fondo Esterno e nel rispetto del limite minimo per ciascun Fondo attivo e per la Gestione Separata pari ad euro 500.

Nel caso in cui il riscatto totale si verifichi nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà prorata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa.

Sulle richieste di riscatto pervenute verrà applicata una penale sul valore di riscatto, come riportato nella sezione "Quali costi devo sostenere?". Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso della durata contrattuale, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi.

Richiesta informazioni

Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Smart Center - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, fax: +39.06.50.870.570, e-mail: info@axa-mps.it; numero verde: 800.23.11.87.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:

- mail: reclami.vita@axa.it
- pec: reclamiivassamav@legalmail.it
- posta: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA, c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma
- fax: +39 06 51 760 323

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 6.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 - bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel

	<p>registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</p> <p>- Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mps.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p> <p>Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.</p>
--	---

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p><u>Trattamento fiscale dei premi</u> Sul premio pagato per la copertura complementare caso morte, la legislazione fiscale può riconoscere la detraibilità ai fini IRPEF. La parte di premio per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%. Nel caso in cui i premi versati sono relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell'importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 ("dopo di noi").</p> <p><u>Trattamento fiscale delle prestazioni</u> I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l'imposta sostitutiva sarà applicata sull'ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>In caso di morte dell'Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF per la componente di puro rischio; è invece del tutto esente il trattamento della liquidazione, con esclusione dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione</p>
--	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Selezione Libera

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

e Unit Linked

Codice tariffa SL17

Edizione I-gennaio 2019

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto del contratto

Selezione Libera è una polizza a premio unico le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata denominata MULTI12 e al valore di quota di Fondi esterni. E' altresì offerta la possibilità al Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi.

La Compagnia, a fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, corrisponde le prestazioni previste ai successivi artt. 17 e 18.

In caso di decesso dell'Assicurato causato da infortunio, nei primi 10 anni di durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà l'ulteriore prestazione.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

a) In caso di dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze.

La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

b) Ove non sussista dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;

L'impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti:

- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea;
- variazione degli estremi di conto corrente bancario.

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero.

I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato.

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia

Art. 3 - Conclusione e entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza, l'accettazione della proposta. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il primo giorno lavorativo della settimana, per tutte le proposte sottoscritte dal lunedì al venerdì della settimana precedente sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L'Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso. Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

Inoltre la Compagnia, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'andamento demografico, dell'inflazione e di altre variabili di mercato.

Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo la Compagnia ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, ne darà preventiva comunicazione al Contraente indicando le modifiche che intende apportare. Qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto ed i premi investiti nella gestione separata rivalutati senza applicazione dei Costi di Riscatto. Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni

Art. 4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 5 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente Cessionario ed inviata alla Compagnia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1409 c.c.. Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal contratto, ovvero vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno

o del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratorio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore pignoratorio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente.

Art. 6 - Liquidazione delle prestazioni del contratto e prescrizione

Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
- b) a mezzo posta.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) certificato di morte;
- b) relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l'Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso;
- c) copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva – non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N° 445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;
- e) copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
- f) coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
- g) se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l'Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA/CRS;
- h) informativa e consenso privacy.

La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c., così come modificato dal D.L.179/2012. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di "Rapporti Dormienti").

Art. 7 - Diritto di recesso dal contratto e revoca del contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il premio versato, maggiorato o diminuito, per quanto riguarda la parte investita in Fondi esterni, della differenza fra il valore di mercato delle quote dei Fondi esterni prescelti alla data di disinvestimento ed il valore delle stesse alla data di decorrenza. La data di disinvestimento coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

Art. 8 - Tasse e imposte

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell'Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L'imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Art. 10 - Durata del Contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 11 - Premio Unico, versamenti aggiuntivi e modalità di pagamento

E' previsto il pagamento di un premio unico di importo minimo pari ad € 15.000 e massimo di € 5.000.000. E' facoltà del Contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 5.000 euro e massimo di 5.000.000 euro.

La garanzia complementare aggiuntiva è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio è pari allo 0,9% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigore. Nel caso in cui la sottoscrizione delle presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni ovvero attraverso il trasferimento della riserva matematica di altra polizza stipulata in precedenza con la Compagnia, la garanzia complementare aggiuntiva, di cui sopra, sarà prestata in forma gratuita.

Il pagamento dei premi può avvenire mediante:

- addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia.

Art. 12 - Fondi a disposizione per gli investimenti

I premi versati dal Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei costi di cui al successivo art. 15 (premi netti), nei Fondi esterni e nella Gestione separata che la Compagnia mette a disposizione in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso, nel rispetto dei termini indicati al successivo art. 13. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano:

- 40 Fondi esterni, come meglio descritto all'art. 15 (la classe di quota accessibile tramite il presente contratto è denominato "classe istituzionale");
- una Gestione separata denominata MULTI12, così come meglio descritto nell'art. 14

Art. 13 - Modalità di investimento dei premi

Il premio netto iniziale, e gli eventuali versamenti aggiuntivi, potranno essere investiti nella Gestione Separata MULTI12 e nei Fondi esterni disponibili alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale. In ogni caso, all'investimento nella Gestione Separata non potrà essere destinata una percentuale superiore al 50% e inferiore al 10% del premio netto. Relativamente all'investimento in Fondi esterni, il Contraente ha facoltà di scegliere, fino ad un massimo di 9 tra i Fondi disponibili ed a condizione che la percentuale investita in ciascun Fondo esterno non sia inferiore al 5% del premio investito.

Art. 14 - Gestione Separata MULTI12

Relativamente alla parte dei premi investita nella Gestione MULTI12, (tale gestione è separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento pubblicato nel sito internet), sarà annualmente rivalutata in base alle modalità di cui al successivo art. 19.

Art. 15 - Fondi esterni disponibili

L'elenco dei 40 Fondi esterni abbinabili al presente contratto, nel rispetto del numero massimo di 5 sono elencati nell'All.to 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione. La disciplina dei Fondi esterni è regolata dai rispettivi Regolamenti, pubblicati sul sito internet dei gestori. Tali Fondi sono suddivisi in classe di quote, la classe di quota accessibile tramite il presente contratto è denominata "classe istituzionale".

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare la composizione e il numero dei Fondi esterni disponibili, ivi inclusi quelli nei quali sono stati investiti i premi dal Contraente, coerentemente con le politiche di investimento, i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento originariamente prescelti, fatta eccezione per l'Attività di salvaguardia del contratto, come descritta ai successivi Artt. 25 e 26 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al Contraente, pubblicando sul sito internet della compagnia www.axa-mps.it nella sezione "Documentazione" del prodotto sotto la voce "Attività di gestione e salvaguardia", la nuova lista dei fondi esterni.

Art. 16 - Valore unitario delle quote dei Fondi - Data valorizzazione dei contratti

Relativamente alla parte dei premi investita dal Contraente nei Fondi esterni, il numero di quote assegnate al contratto si ottiene dividendo il premio netto versato per il valore unitario della quota relativo ai Fondi esterni prescelti. Il valore unitario delle quote dei singoli Fondi esterni viene determinato quotidianamente dalla società di gestione, con esclusione dei giorni di chiusura delle borse. Il valore delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito delle società di gestione di ciascun Fondo esterno e sul sito internet della compagnia.

La **data di decorrenza** del presente contratto coincide con il primo giorno lavorativo della settimana per tutte le proposte sottoscritte dal lunedì al venerdì della settimana precedente.

Con riferimento alle prestazioni previste dal presente contratto assicurativo, salvo il verificarsi di eventi di turbativa del Fondo esterno (qualsiasi evento che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo esterno), la **data di valorizzazione**:

- per le operazioni di investimento relative al versamento del premio iniziale, coincide con il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio (Data Decorrenza);
- per le operazioni di investimento relative a versamento degli eventuali premi aggiuntivi, coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio;
- per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, per il riscatto, per l'esercizio del diritto di recesso o di switch, così come per le operazioni d'investimento relative ad operazioni di switch coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa all'operazione, purché corredata dalla documentazione prevista e completa.

Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale, i giorni di chiusura del mercato di riferimento del Fondo esterno e i giorni di chiusura della Compagnia. Questi ultimi saranno pubblicati sul sito internet della Compagnia stessa.

Nel caso in cui al momento del calcolo delle quote da attribuire ai contratti, il valore unitario della quota di uno o più Fondi esterni non risultasse disponibile a causa di una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei gestori dei Fondi esterni o dei mercati o per qualsiasi altra causa non imputabile alla Compagnia, sarà utilizzato l'ultimo valore unitario di quota disponibile che potrebbe non coincidere con la data di valorizzazione.

Art. 17 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale caso morte, che si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite al contratto, in seguito al ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione dell'avvenuto decesso dell'Assicurato, corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 6.

La prestazione della Compagnia è determinata come segue:

- relativamente alla Gestione Separata, è pari al capitale investito nella Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all'art. 19, fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso;
- relativamente agli importi di premio investiti nei Fondi esterni, è pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della denuncia dell'evento di cui sopra, per il numero di quote possedute alla medesima data. Tali importi sono maggiorati di un ulteriore importo pari allo 0,10% del controvalore delle quote dei fondi stessi con un massimo di 5.000 euro.

Per quanto riguarda i Fondi esterni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L'ammontare della prestazione a carico della Compagnia, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati. Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, la Compagnia riconosce un tasso minimo di interesse annuo garantito pari a zero. Le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.

Art. 18 - Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La prestazione a carico della Compagnia per il caso di vita dell'Assicurato si ottiene mediante richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 24. Essa si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate ai Fondi esterni e alla Gestione Separata:

- relativamente alla Gestione Separata, è pari al capitale investito nella Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all'art. 19.
- relativamente agli importi di premio investiti nei Fondi esterni, è pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione della prestazione, per il numero di quote possedute alla medesima data.

Per quanto riguarda i Fondi esterni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L'ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati. Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di riscatto del Contraente è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, la Compagnia riconosce un tasso minimo di interesse annuo garantito pari a zero. Le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.

La liquidazione del valore di riscatto determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta.

Art. 19 - Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione della Gestione Separata MULTI12

I premi netti sono rivalutati a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MULTI12 calcolato dalla Compagnia il secondo mese antecedente la ricorrenza annuale (per i dettagli sulle caratteristiche di gestione si rinvia al relativo Regolamento). Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione variabile in funzione del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente, aumentato dei premi aggiuntivi versati, al netto dei costi, nell'anno stesso, diminuito dagli eventuali riscatti parziali concessi nel corso dell'anno. La commissione variabile è specificata all'art. 22.

Le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi maturati tra l'ultimo anniversario di polizza e la data di ricezione della denuncia dell'evento, in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata il secondo mese antecedente la data di ricezione della denuncia stessa, al netto della commissione di cui all'art. 22.

In caso di riscatto totale o parziale, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi maturati tra l'ultimo anniversario di polizza e la data di ricezione della richiesta, in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata il secondo mese antecedente la data della richiesta stessa, al netto della commissione di cui all'art. 22.

Art. 20 - Costi gravanti sui premi

Tipologia	Importo (***)	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
Caricamento percentuale	4,80%	Su ciascun premio versato	Dal premio unico versato (*) Dai versamenti aggiuntivi (**)
Caricamento percentuale per la garanzia complementare	25%	Unica, all'atto della stipula	Già compreso nel premio versato per la garanzia complementare

(*) Al netto della componente di premio destinata alla copertura infortuni.

(**) Il caricamento è calcolato sulla base di un premio convenzionale pari alla somma di tutti i premi già versati in polizza.

(***) Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni ovvero attraverso il trasferimento della riserva matematica di altra polizza stipulata in precedenza con la Compagnia, i costi di cui sopra non saranno applicati.

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita SpA e/o AXA MPS Financial Limited, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse, ovvero rivolte ai dipendenti dell'intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.

Inoltre, nell'ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai clienti ovvero ai dipendenti dell'Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.

Art. 21 - Costi gravanti sui Fondi esterni

a) costi gravanti direttamente sul Contraente:

Su ciascun Fondo esterno, in relazione alla categoria di appartenenza del Fondo esterno stesso, grava la commissione annuale per l'attività di gestione e di salvaguardia descritte agli art. 25 e 26 delle Condizioni di Assicurazione, indicata in tabella:

Categoria Fondo esterno	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Azionario	2,00%
Bilanciato/Flessibile	1,85%
Fixed Income	1,70%

b) costi non gravanti direttamente sul Contraente:

Fondo Esterno	Commissione di Gestione
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio	0,90%
AB SICAV - Euro High Yield Portfolio	0,65%
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio	1,00%
Amundi-AB Vol Euro Equit	0,70%
Anima Funds PLC - Europe Equity Fund	0,86%
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	0,70%
AXA WF Framlington GLB	0,45%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	0,30%
AXA World-Eur CR SHRD	0,25%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	0,35%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	0,75%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	0,60%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	0,20%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	0,55%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	0,50%
BlackRock-Emerging Markets Bond	0,65%
BlackRock-Euro Corporate Bond	0,40%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	0,75%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	0,85%
Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	0,70%
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	0,75%
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund	0,70%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Euro Hedged	0,75%
Fidelity Funds - Pacific Fund	0,75%
Goldman Sachs Europ Cor E-IA	0,50%
Gold Sachs GLB Core	0,50%
Hsbc Gif-Glb Emmk LCL DB	0,63%
JPM Inv-Global Bal Fnd	0,75%
JPM Inv-JPM US Select	0,65%
JPMorgan F-Emerg MKT	0,85%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	0,75%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	0,40%
LM-WA Macro Opport BD	1,00%
Pictet-Eur Govmnt Bonds	0,20%
Pictet - USA Index	0,15%
Pimco-Global Bond-Inshedacc	0,49%
PIMCO Global Investors Serie - Emerging Markets Bond Fund	0,79%
Schroder Intl Euro Bond	0,50%

Art. 22 - Costi gravanti sulla Gestione Separata

Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un'aliquota percentuale variabile in funzione del capitale che risulterà investito nella Gestione Separata, come definito nella seguente tabella:

Tipologia	Importo	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
Margine trattenuto	<ul style="list-style-type: none"> • 1,45% per capitali inferiori o uguali a € 150.000 • 1,20% per capitali inferiori o uguali a € 300.000 • 1,00% per capitali superiori a € 300.000 	Ricorrenza annuale di polizza	Sul rendimento finanziario della Gestione Separata

Art. 23 - Switch

Decorso almeno sei mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente potrà effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto.

Il Contraente potrà effettuare gratuitamente due operazioni di switch per annualità di polizza. Su ciascuna operazione successiva, la Compagnia applicherà un costo di euro 25.

Tali operazioni sono possibili a condizione che permangano, dopo lo switch, in ciascun Fondo selezionato attivo un importo non inferiore a euro 500.

La data di valorizzazione per le operazioni di investimento conseguente ad operazioni di switch coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa all'operazione, purché corredata dalla documentazione prevista.

Art. 24 - Riscatto

Il riscatto totale/parziale può essere richiesto dal Contraente trascorsa la prima annualità di polizza.

Sulle richieste di riscatto pervenute dopo la prima annualità e fino al quinto anno di durata contrattuale verrà applicata una penale come di seguito definita:

Annualità	Penale di riscatto
2 ^a Annualità	2,50%
3 ^a Annualità	2,00%
4 ^a Annualità	1,50%
5 ^a Annualità	1,00%

In caso di richiesta di riscatto esercitata nel corso delle annualità successive alla quinta, sarà applicato un costo di euro 25.

In caso di riscatto parziale, a seguito dell'operazione è necessario che ci sia la permanenza di investimento nella Gestione Separata e in almeno un Fondo Esterno e nel rispetto del limite minimo per ciascun Fondo attivo e per la Gestione Separata pari ad euro 500.

Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni ovvero attraverso il trasferimento della riserva matematica di altra polizza stipulata in precedenza con la Compagnia, le penali di cui sopra non saranno applicate, ma solo le spese amministrative per un importo fisso di euro 25.

Nel caso in cui il riscatto totale si verifichi nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa. Per ulteriori informazioni sui valori di riscatto è possibile contattare lo Smart Center della Compagnia, (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128; e-mail: info@axa-mps.it; telefono 800231187; fax 0039 06 50870570). È necessario tener presente, inoltre, che il riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai premi versati per effetto, nel corso della durata del contratto, del deprezzamento del valore unitario delle quote dei Fondi esterni prescelti.

Art. 25 - Attività di gestione

In riferimento ai fondi esterni la Compagnia svolge l'attività di gestione che si basa su una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa degli stessi, presenti sul mercato finalizzata alla selezione dei Fondi cui collegare le prestazioni assicurative.

La Compagnia, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi esterni previsti dal Contratto nonché di quelli offerti dal mercato, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma dei Fondi esterni proposti con il presente Contratto, nell'interesse del Contraente. Tale attività potrebbe portare alla eliminazione dei Fondi esterni valutati non più idonei e alla sostituzione con altri ritenuti migliori ed appartenenti alla medesima macrocategoria. In tal caso la Compagnia agisce per conto del Contraente e nel suo migliore interesse, con discrezionalità ed autonomia operativa, effettuando operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo Fondo esterno valutato non più idoneo e reinvestendo il relativo controvalore nell'altro Fondo esterno ritenuto migliore. La Compagnia comunicherà anticipatamente a tutti i Contraenti qualsiasi decisione di variazione nella lista dei Fondi esterni selezionati.

Art. 26 - Clausola di Salvaguardia

L'attività di gestione è affiancata da un'attività di salvaguardia del Contratto, che la Compagnia attua nei casi in cui il Contraente abbia investito in un Fondo esterno o richieda di effettuare versamenti o switch in un Fondo esterno che:

- sia momentaneamente sospeso dalla negoziazione;
- sia coinvolto in operazioni di fusione e/o di liquidazione;
- abbia variato la propria politica d'investimento e/o il proprio stile di gestione e/o il proprio livello di rischio dichiarato, nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione

che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo esterno stesso.

In tali casi, la Compagnia, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, disinvestirà il controvalore dai Fondi esterni nei quali questi sono investiti ad altri Fondi esterni appartenenti alla medesima macrocategoria, secondo le medesime percentuali di investimento. I Fondi esterni di destinazione saranno scelti dalla Compagnia a seconda della specifica situazione dei mercati, considerando il migliore interesse del Contraente e la coerenza tra i Fondi esterni sotto il profilo delle caratteristiche gestionali e del profilo di rischio inizialmente indicati da Contraente. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le operazioni effettuate.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'attività di gestione e di salvaguardia del Contratto:

- vengono effettuate il quarto giorno della settimana successiva alla data in cui la Compagnia sostituisce un Fondo esterno. Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un Fondo esterno all'altro, il giorno di riferimento coinciderà con il quarto giorno della settimana successiva alla data in cui la Compagnia sostituisce il Fondo esterno. Si rimanda all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di dettaglio sulle modalità di valorizzazione delle Quote;
- verranno tempestivamente comunicate al Contraente, tramite una lettera di conferma, alla data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro relativo Controvalore, nonché il numero ed il valore delle quote assegnate per i nuovi Fondi esterni.

Le attività di gestione periodica e di salvaguardia del Contratto possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, il profilo di rischio e l'orizzonte temporale, all'interno della lista dei Fondi esterni scelta. Il contraente ha comunque facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più Fondi esterni tra quelli a disposizione al momento della richiesta. La lista dei Fondi esterni disponibili riportata nell'allegato 1 delle condizioni di assicurazione può essere modificata periodicamente dalla Compagnia in base alle finalità descritte sopra. Nonostante le attività di gestione e di salvaguardia, la Compagnia con riferimento ai Fondi esterni non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito in caso di decesso, riscatto totale e/o durante la vigenza del Contratto.

Art. 27 - Annullamento quote dei Fondi Esterni

Nel caso in cui le quote dei Fondi esterni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle quote dei Fondi esterni ed alla liquidazione della prestazione. In caso di annullamento solamente di alcune delle quote dei Fondi esterni attribuite al Contratto, la Compagnia ne darà tempestiva comunicazione al Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente alla Compagnia nei 30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Contraente della richiesta di istruzioni, la Compagnia provvederà a investire l'eventuale controvalore delle quote risultante dall'annullamento nei Fondi esterni selezionati dal Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di quote dei Fondi esterni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto al Contraente sia inferiore al premio versato.

Art. 28 - Prestazione complementare in caso di morte per infortuni

In caso di decesso dell'Assicurato causato da infortunio nei primi 10 anni di durata contrattuale, la Compagnia dietro corresponsione di un premio pari allo 0,9% del premio iniziale, liquiderà agli aventi diritto un capitale aggiuntivo in seguito al ricevimento della comunicazione dell'avvenuto decesso corredata di tutta la documentazione completa prevista. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni ovvero attraverso il trasferimento della riserva matematica di altra polizza stipulata in precedenza con la Compagnia, la garanzia complementare aggiuntiva, di cui sopra, sarà prestata in forma gratuita. Tale comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dagli Artt. 6 e 32 delle presenti Condizioni di Assicurazione. In caso di decesso causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio unico versato alla stipula del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore ad € 100.000. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Art. 29 - Rischi Esclusi

La garanzia non comprende gli infortuni derivanti da:

- a) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c) uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle

disposizioni di legge in vigore;

- d) pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;
 - e) pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;
 - f) pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo;
 - g) partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l'uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
 - h) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
 - i) azioni delittuose dell'Assicurato o suicidio;
 - j) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - k) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati;
 - l) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - m) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV.
- Sono inoltre escluse:
- n) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

Art. 30 - Estensioni della garanzia

Sono compresi in garanzia:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);
- l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 31 - Rinuncia all'azione di rivalsa

Qualora l'infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 32 - Denuncia di infortunio

Fermo quanto stabilito all'Art. 6, in caso di decesso per infortuni, le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato.

ALLEGATO 1

TABELLA FONDI ESTERNI

Categoria AXA	ISIN	Gestore	Denominazione
Equity	LU0232528728	AB Global	AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio
Fixed Income	LU0496389064	Alliance Berstein	AB SICAV - Euro High Yield Portfolio
Equity	LU0787777027	Alliance Berstein	AB SICAV I - Select US Equity Portfolio
Flexible	LU0329449069	Amundi	Amundi-AB Vol Euro Equit
Equity	IE0032465662	ANIMA	Anima Funds PLC - Europe Equity Fund
Equity	IE00B1VJ6602	AXA	AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund
Equity	LU1105449521	AXA	AXA WF Framlington GLB
Fixed Income	LU0227145629	AXA	AXA World Funds - Global Inflation Bonds
Equity	LU0227125514	AXA	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities
Equity	LU0125727940	AXA	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities
Fixed Income	LU0482269650	AXA	AXA World Funds - Euro Government Bonds
Fixed Income	LU0184637923	AXA	AXA World Funds - Euro Credit Plus
Fixed Income	LU0227127643	AXA	AXA World-Eur CR SHRD
Fixed Income	LU0184631991	AXA	AXA World Funds - Global High Yield Bonds
Fixed Income	LU0746605848	AXA	AXA World Funds - Global Strategic Bonds
Fixed Income	LU0827877399	Blackrock	BlackRock-Emerging Markets Bond
Fixed Income	LU0368266499	Blackrock	BlackRock-Euro Corporate Bond
Balanced/Flexible	LU0329591480	Blackrock	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Flexible	IE00B3RFPB49	BNY	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Fixed Income	LU1116432458	Fidelity Funds	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt
Equity	LU0318940003	Fidelity Funds	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund
Balanced	LU0614514395	Fidelity	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund
Equity	LU0605515880	Fidelity Funds	Fidelity Funds - Global Dividend Fund Euro Hedged
Equity	LU0951203180	Fidelity Funds	Fidelity Funds - Pacific Fund
Equity	LU0234682044	Goldman	Goldman Sachs Europ Cor
Equity	LU0280841296	Goldman	Gold Sachs GLB Core
Fixed Income	LU0954274642	HSBC	Hsbc Gif-Glb Emmk LCL DB
Balanced	LU0079555370	JPM	JPMorgan Inv-Global Bal Fnd
Equity	LU0294032106	JPM	JPMorgan Inv-JPM US Select
Equity	LU0822042536	JPM	JPMorgan F-Emerg MKT
Equity	LU0861977402	JPM	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
Flexible	LU0289472085	JPM	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity
Fixed Income	IE00BHBX1D63	Legg Mason	LM-WA Macro Opport BD
Fixed Income	LU0241467157	Pictet	Pictet-Eur Govmnt Bonds
Equity	LU1777194397	Pictet	Pictet - USA Index
Fixed Income	IE0032875985	Pimco	Pimco-Global Bond-Inshedacc
Fixed Income	IE00BF1FZP83	Pimco	Pimco Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund
Fixed Income	LU0106235889	Schroder	Schroder Intl Euro Bond

Informativa Privacy

AXA MPS Assicurazioni Vita rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Vita, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA MPS Vita - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Vita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Vita avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

[Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it)

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 40/2018 e del Regolamento IVASS n° 41/2018, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

Selezione Libera

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
e Unit Linked
Codice tariffa SL17

Glossario

Per una corretta comprensione delle condizioni di assicurazione consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

Capitale in caso di decesso

Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Categoria

Classe in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Classe di quote

Suddivisione del patrimonio di un fondo in categorie che si differenziano unicamente per un diverso livello commissionale.

Compagnia

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Composizione del fondo

Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Composizione della Gestione Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l'accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

Condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali.

Condizioni particolari

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Data di valorizzazione

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.

Dati storici

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

Decorrenza

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. **Per i contratti con prestazioni collegate a Gestioni Separate**, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia. **Per i contratti con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi di un Fondo interno o di un OICR (Unit-Linked)**, il riepilogo comprende anche il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima fino al giorno antecedente la sua data di compleanno.

Fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari)

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fusione di fondi

Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.

Fusione di Gestioni Separate

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni Separate tra loro.

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Gestione Separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Infortuni

Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

Polizza unit-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.

Premio aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo

Importo che il Contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

Profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Premio investito

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'investimento nella Gestione Separata e/o l'acquisto di quote del fondo interno o di OICR.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario).

Quota

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo

Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della Gestione stessa.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. È al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di mercato

Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili.

Rischio di prezzo

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).

Rischio di tasso

Rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società consociata

Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia.

Società collegata della Controllante

Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%.

Società collegata della Compagnia

Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta d'imposta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

Total expenses ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Valore complessivo del fondo

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le

passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un determinato periodo di tempo.

AREA RISERVATA



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa e/o Previdenziale ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA RISERVATA

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
-  E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto *Assistenza Area Riservata*
-  Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!





Banca
Sportello
Tariffa

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA COD. ID.

Il sottoscritto, nel seguito indicato come "Contraente", propone ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. la stipula di una Polizza di assicurazione sulla vita denominata Selezione Libera (SL17) sulla base delle condizioni contrattuali di cui al mod. AXV SL17 che dichiara di aver ricevuto e di accettare integralmente. A tal fine comunica i dati necessari per la stipula del contratto:

Contraente
Sesso nato il a
Indirizzo comune di cap prov.
Est. Documento ril. il da
Cod. fisc. cod. prof. cod. convenzione

Desidero ricevere la documentazione in formato elettronico
Con la sottoscrizione del consenso, per tutte le polizze in essere con AXA MPS Vita, da questo momento i documenti relativi alla gestione del contratto (lettera di polizza, estratto conto, attestato fiscale, ecc.) le saranno inviati in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato e, contestualmente, saranno messi a disposizione all'interno della sua Area Riservata assicurativa sul sito www.axa-mps.it. La scelta potrà essere revocata in ogni momento secondo le modalità indicate nella documentazione precontrattuale contattando il Smart Center AXA MPS.

Assicurando
Sesso nato il a
Indirizzo comune di cap prov.
Est. Documento ril. il da

Beneficiari caso morte: Nome Cognome/Ragione sociale % di ripartizione prestazione.....
Sesso Nato/Costituito il Comune Codice fiscale/ P.IVA
Recapito/Sede legale: indirizzo comune CAP PR
Email Numero di telefono

Beneficiari caso morte:
 DICHIARO DI NON VOLERE INDICARE NOMINATIVAMENTE I BENEFICIARI
Avvertenza: in caso di mancata compilazione degli spazi dedicati alla designazione dei beneficiari in forma nominativa, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari. La modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa.
Referente terzo: Nome Cognome/Ragione sociale Recapito/Sede legale: indirizzo
comune CAP PR Email Numero di telefono

Decorrenza Polizza
Premio unico: €
Spese sul premio: €
Premio unico complementare infortuni: € di cui imposte: €
Capitale aggiuntivo complementare infortuni: €
Ripartizione premio:

Gestione Separata MULTI12: %			
Fondo esterno	: %	Fondo esterno	: %
Fondo esterno	: %	Fondo esterno	: %
Fondo esterno	: %	Fondo esterno	: %
Fondo esterno	: %	Fondo esterno	: %
Fondo esterno	: %	Fondo esterno	: %

Alla Gestione Separata non potrà essere destinata una quota superiore al 50% del premio investito ed inferiore al 10%
Su ciascun Fondo esterno prescelto non potrà essere destinata una quota inferiore al 5% del premio investito.
In il
L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 c.c.) In relazione al pagamento del premio, il sottoscritto autorizza la Compagnia ad addebitare il premio di € sul C/C ABI CAB
La Filiale NDG

Il Contraente il titolare del C/C (se diverso dal Contraente)

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:
- addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
 - bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Set informativo composto da: KID (documento contenente le informazioni chiave), Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Modulo di proposta, e di essere stato informato, in tempo utile prima di rimanere vincolato dalla proposta, della pubblicazione e della disponibilità sul sito internet della Compagnia di tutti i documenti contenenti informazioni chiave (KID) relativi al prodotto.

Il Contraente è informato che l'operazione di sottoscrizione della presente proposta di polizza di assicurazione sulla vita è avvenuta:
• in sede, presso la filiale
• fuori sede tramite l'incaricato abilitato all'offerta fuori sede che opera per conto di Banca Monte dei paschi di Siena (Firma dell'incaricato abilitato all'offerta fuori sede)

Avvertenza: il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
Il Contraente

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma**. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stato pagato il premio. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di arrivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, maggiorato o diminuito, per quanto riguarda la parte investita in Fondi esterni, della differenza fra il valore di mercato delle quote dei Fondi esterni prescelti alla data di disinvestimento ed il valore delle stesse alla data di decorrenza. La data di disinvestimento coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l'agenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.axa-mps.it. Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa Privacy
accensione al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivere il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.
Contraente/Legale Rappresentante data e firma.....
Nome e Cognome Assicurato data e firma.....
Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell'Informativa Privacy
accensione al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni, iniziative promozionali e vendita di prodotti e/o servizi di AXA, di società appartenenti allo stesso Gruppo e di società partner, oltre che di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi di AXA, di società appartenenti allo stesso Gruppo o di aziende partner e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi.
 Si **No**

Luogo e data **Il Contraente**

INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA MPS ASSICURAZIONI VITA

Chi decide perché e come trattare i dati	AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. , in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Per quali scopi e su quale base i dati sono trattati?	<p>a) Finalità Assicurativa</p> <p>I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate.</p> <p>Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure pre-contrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa. I dati sensibili, quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso dell'interessato.</p> <p>Senza i dati ed il consenso all'uso dei dati sensibili non potranno essere forniti i servizi assicurativi.</p>
Cosa comporta il rifiuto di fornire i dati?	<p>b) Finalità commerciali di Marketing</p> <p>I dati sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing.</p> <p>Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile.</p> <p>In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing.</p>
A chi sono comunicati i dati?	<p>I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i solo scopi sopra indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti e collaboratori - Società terze che trattano i dati per conto del Titolare; - Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria; - altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari. <p>In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa.</p> <p>I dati non sono ceduti a terzi, nè diffusi.</p>
Quali sono i diritti dell'interessato e come esercitarli?	<p>Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy e, dal 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio, l'interessato può scrivere a: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - e.mail: privacy@axa.it.</p>
Da dove provengono i dati trattati?	I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?	I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato: decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e, comunque, per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto.
Informazioni aggiuntive	L'informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.axa mps.it